

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario per le controversie in cui sia
parte un cliente professionista/imprenditore |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di
concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 25 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 4.12.2009 la società ricorrente ha chiesto il riaccredito, da parte della banca, della somma di € 150,00 oltre iva al 20% per l'anno 2009 e di € 90,00 per l'anno 2008, asserendo che tali somme sono state illegittimamente addebitate quali spese per "Rinnovo Istr. Fido".

Più precisamente, con fax dell'8.9.2009, la società ricorrente ha contestato alla banca l'illegittimo addebito, nella fattura relativa al canone di locazione finanziaria dovuto, di spese per "Rinnovo Istr. Fido" pari ad € 150,00 + iva al 20%, non indicate nel documento di sintesi in possesso della cliente e non comunicate all'atto della stipula del contratto di leasing.

Pertanto, come già accaduto negli anni precedenti [cfr. contestazioni della società e note di credito della banca per tale voce di spesa relative agli anni 2005, 2006, 2007 e, in parte, 2008 all.te al ricorso] la società ha richiesto alla banca l'emissione di una nota di accredito per l'importo corrispondente.

Con nota del 2.10.2009, la banca ha respinto la richiesta della cliente, segnalando di aver sempre operato nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti in materia di trasparenza ed affermando che ogni variazione delle "spese gestionali" è sempre stata adeguatamente comunicata alla clientela, sia mediante le forme pubblicitarie prescritte dalla legge, sia tramite l'esposizione degli "Avvisi delle principali norme di trasparenza" presso i locali aperti al pubblico.

L'intermediario ha inoltre dedotto che, secondo quanto stabilito dalle Istruzioni di vigilanza per le banche, "ogni posizione di affidamento alla clientela, seppur nella forma di operazioni di finanziamento a medio o lungo termine con scadenza prefissata [deve]



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

essere riesaminata dall'Organo deliberante competente, di norma, almeno una volta all'anno per accertare che il merito creditizio permanga nel corso del rapporto. Pertanto, a cadenza annuale, il finanziatore deve effettuare il monitoraggio dell'andamento Crediti principalmente mediante un'istruttoria che prevede (tra l'altro) la consultazione di Centrale Rischi Banca d'Italia ed Assilea".

La società ricorrente, in persona del legale rapp.te p.t., ribadendo quanto già contestato alla banca in sede di reclamo, ha dichiarato di onorare regolarmente le rate della locazione finanziaria nei modi e nei tempi contrattualmente pattuiti, precisando che per gli anni precedenti, a seguito della segnalazione di errato addebito delle spese di rinnovo istruttoria fido, la banca aveva riaccreditato i relativi importi, salvo per l'anno 2008 ove il rimborso era stato eseguito solo in parte.

Con la nota pervenuta alla Segreteria Tecnica in data 21.1.2010, la banca ha precisato che la spesa "Rinnovo istruttoria fido" era prevista nelle condizioni generali di contratto sottoscritte dalla cliente in data 1.7.2005 e che l'importo massimo applicabile a tale spesa era stabilito in € 350,00 [cfr. copie del contratto e delle condizioni generali all.te alle controdeduzioni].

Inoltre, l'intermediario ha sottolineato che per gli anni precedenti (2006/2009) l'addebito era stato revocato per "opportunità commerciali", ma che per l'anno 2009, "in presenza di una sostanziale modifica del contesto commerciale", non è stato possibile accogliere la richiesta della cliente.

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 25 febbraio 2010.

DIRITTO

La decisione della presente vertenza presuppone un esame differenziato delle due richieste avanzate dalla ricorrente.

Con riferimento alla richiesta di € 90,00 a titolo di rimborso delle spese non dovute per l'anno 2008, deve rilevarsi che il ricorso è stato presentato oltre il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo (datato 23.9.2008) e, quindi, sulla base della vigente normativa in materia, questo Collegio non può che dichiarare irricevibile il ricorso nella parte in questione.

Quanto alla diversa questione del rimborso della somma pari ad € 150,00 + iva al 20%, dalla banca richiesta a titolo di spese per "Rinnovo Istr. Fido", deve evidenziarsi che – diversamente rispetto a quanto illustrato nel ricorso – tale voce di spesa compare sia nel documento di sintesi del 31.12.2006, depositato dalla società ricorrente (ove sono indicate le condizioni economiche massime applicabili alla clientela ed al n. 26 figurano le spese rinnovo istruttoria e/o gestione pratica fido con previsione dell'importo massimo di € 350,00) sia nella copia del contratto prodotta dalla banca, ove, sebbene non risulti una specifica clausola, è tuttavia indicato l'importo massimo applicabile per la voce di spesa "rinnovo istruttoria e/o gestione pratica fido" (sebbene senza indicazione dei casi di addebito e della base periodica di computo).

Né può avere, infine, alcun rilievo il fatto che, in passato, la banca abbia provveduto a riaccreditare le somme a tale titolo percepite per ragioni di "opportunità commerciali", posto che un particolare atteggiamento di "riguardo" nei confronti di un proprio cliente non può ritenersi fatto idoneo a generare, per il futuro, un obbligo di corrispondente contenuto.

D'altro canto, questo Collegio non può non rilevare che la clausola *de qua* non si presenta ineccepibile sotto il profilo della trasparenza, e ciò sia in quanto non viene chiarita la periodicità dell'applicazione della voce di spesa sia in quanto non risulta chiaro il metodo di calcolo delle spese in questione. A questo proposito, questo Collegio auspica che si sia



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

già provveduto ad adattare anche questa clausola contrattuale alla nuova normativa in tema di trasparenza.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO